

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima Civile

riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati

Dott.ssa Maria Mura Presidente

Dott. Ignazio Tamponi Giudice

Dott. Andrea Bernardino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. **5122** del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno **2009**

Promossa da

*********, nato a *****il ***** (c.f. *****), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale conferita a margine dell'atto di citazione, dall'avvocato ***** , presso il cui studio in ***** , viale ***** , è elettivamente domiciliato

Attore

Contro

*********, nato a *****il ***** (c.f. *****), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale conferita a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati ***** , *****e ***** , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ***** , via *****

Convenuto

E contro la

******* – in forma abbreviata *******, con sede in ***** , in persona del curatore speciale avvocato Rosalia Pacifico, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., dal medesimo avvocato, presso il cui studio in Cagliari, via A. Cervi n. 16, è elettivamente domiciliata

Convenuta

E in contraddittorio con

*********, nata a *****il ***** (c.f. *****), e *********, nato a ***** ***** il ***** (c.f. *****), entrambi rappresentati e difesi, la prima in proprio *ex art.* 86 c.p.c. ed il secondo in virtù della procura speciale conferita in calce alla comparsa d'intervento volontario, dall'avvocato ***** , presso il cui studio in ***** , via ***** , sono elettivamente domiciliati

Oggetto: azione di responsabilità nei confronti di amministratore di s.r.l.

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di ***:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - in via cautelare, revocare il sig. *****dalla carica di amministratore della *****; - nel merito, accertare la responsabilità del sig. *****verso la società ***** per i fatti esposti in narrativa e condannarlo al risarcimento dei danni patiti dalla società che saranno quantificati in corso di giudizio; - con vittoria di spese anche della fase cautelare”.*

Nell'interesse di ***:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare - Ordinare la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti della ***** in persona del curatore speciale Avv. Rosalia Pacifico. In via principale - Rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 15 T.F.”.*

Nell'interesse della società ***:** *“conclude affinché nell'interesse della società si dia luogo all'accertamento dei fatti con l'espletamento dei mezzi istruttori dichiarati ammissibili, e/o disposti d'ufficio e, in relazione a quanto risulta provato, vengano accolte le relative conclusioni, conseguentemente, confermata per il resto l'Ordinanza 31.07.2009/03.08.2009 R.G. n. 5122-1/2009 Dott. ***** , venga disposta la liquidazione, in favore del curatore costituito personalmente in giudizio, di spese, diritti ed onorari del giudizio di merito R.A.C. n. 5122/2009 e di quello cautelare R.G. n. 5122-1/2009 a carico della parte soccombente o in subordine della società rappresentata”.*

Nell'interesse di ***e *****:** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità dei provvedimenti istruttori emessi, rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, nonché tutte le domande dallo steso formulate nel merito. Voglia inoltre il Tribunale condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.* *****

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ***** ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il signor ***** e la società ***** con sede in ***** , in forma abbreviata ***** , in persona del curatore speciale avvocato Rosalia Pacifico, per sentirsi accogliere le conclusioni trascritte in epigrafe. A fondamento delle proprie domande l'attore,

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

dopo aver premesso di essere socio di minoranza della ***** e che tra le attività della predetta società vi è la gestione di due immobili siti in *****, viale ***** n. ** e **, ha addotto che l'amministratore convenuto, signor *****, aveva operato in aperto conflitto di interessi con la società, perseguendo unicamente il proprio interesse personale e cagionando gravi danni al patrimonio sociale. Nel descrivere le condotte addebitate all'amministratore convenuto si segue il medesimo ordine di cui all'atto di citazione.

- 1.1. *L'abusiva occupazione di una parte dell'immobile sito in *****, viale ***** n. ***

La prima delle condotte imputate al convenuto consiste nell'aver occupato una parte dell'immobile di *****, viale *****. Con riguardo a tale condotta, l'attore ha rilevato come il convenuto, quantomeno dal *****, data della concessione in sanatoria rilasciata dal Comune, si era illegittimamente impossessato di una porzione del predetto immobile, destinata a cunicolo d'aerazione, accorpandolo ad un immobile confinante, di proprietà di esso convenuto.

Lo stesso convenuto aveva altresì dichiarato al Comune di ***** di essere proprietario dell'area in oggetto, al fine di ottenere una concessione in sanatoria che gli consentisse di iniziare i lavori necessari a rendere commerciabile il proprio immobile. Era quindi accaduto che l'intero immobile, comprensivo della porzione immobiliare di proprietà della *****, era stato concesso in locazione alla società ***** verso il corrispettivo di un canone a vantaggio esclusivo del convenuto. Soltanto in seguito alla formale contestazione mossa da parte di esso attore, il convenuto aveva provveduto a far *"ratificare l'accorpamento"*, senza tuttavia prevedere alcun canone a vantaggio della società. La società era stata quindi danneggiata nel suo patrimonio ed aveva subito l'ulteriore danno consistente nel non poter più ottenere il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, da abitativo a commerciale, dal momento che il convenuto non aveva alcuna intenzione di rettificare la dichiarazione resa al Comune. Oltre al danno derivante dalla mancata messa a reddito dell'immobile e dalla mancata percezione di alcun canone di locazione.

- 1.2. *L'immobile concesso alla ****** La seconda delle condotte imputate al convenuto consiste nell'aver concesso in uso alla medesima società ***** - oltre alla porzione dell'immobile sito in *****, viale ***** n. ** - anche l'immobile sociale sito *****, viale *****. Con riguardo a tale condotta l'attore ha rilevato come quest'ultimo immobile fosse stato concesso dal convenuto in uso alla *****, sin dall'anno *****, in assenza di contratto e senza la previsione di alcun corrispettivo in favore della *****. Soltanto in seguito alle formali contestazioni mosse da esso attore il convenuto aveva affermato di aver stipulato un contratto di locazione che prevedeva un canone irrisorio di euro 100,00 mensili.

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

- 1.3. *Il deprezzamento del patrimonio sociale e l'abusiva occupazione da parte dei soci.* L'attore ha altresì osservato come tutti gli immobili di proprietà della società versassero in stato di abbandono e fossero stati utilizzati unicamente come locali di sgombero, ovvero fossero stati illegittimamente accorpati agli altri locali di proprietà del medesimo amministratore o dei soci di maggioranza, che avevano tutto l'interesse a mantenere tale situazione di asservimento degli immobili sociali a quelli di loro esclusiva proprietà. In particolare, nell'immobile di cui al civico n.***** erano stati posti i tubi di scarico degli impianti degli immobili confinanti, di proprietà dei soci di maggioranza, senza alcuna autorizzazione e senza alcun riguardo per la salvaguardia dell'integrità del locale sociale, il cui pavimento risultava tagliato dagli scavi effettuati per il passaggio dei suddetti tubi, nonché deturpato dalla presenza di un pozzetto di ispezione delle acque reflue. Nell'immobile di cui al civico n. ** era stata rinvenuta un'autoclave che, a quanto risultava ad esso attore, era stata collocata dal condominio in seguito ad una permuta stipulata dal convenuto che avrebbe ricevuto personalmente un locale dal condominio, a fronte di una cessione di una porzione di immobile sociale. I danni patrimoniali sofferti dalla società erano quindi quantificabili in una cifra di euro ***** circa, come sarebbe stato meglio accertato in corso di causa.

2. Costitutosi con comparsa depositata in data *****, il convenuto ***** si è difeso nel modo che segue. In via preliminare ha eccepito la non integrità del contraddittorio, in quanto l'atto di citazione non era stato correttamente notificato nei confronti della ***** posto che non era stato notificato alla predetta società in persona del curatore speciale avvocato Rosalia Pacifico. Occorreva pertanto disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Nel merito ha richiesto l'integrale rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto. Ha innanzitutto rilevato come nell'anno *****, periodo in cui avrebbe posto in essere le condotte contestate, egli non rivestiva la carica di amministratore della società, che era invece rivestita dalla signora *****, madre dei fratelli *****, e ciò sino alla morte della stessa. La nomina di esso convenuto alla carica di amministratore era stata deliberata dall'assemblea soltanto in data *****. Ne conseguiva che esso amministratore non poteva in ogni caso rispondere di condotte risalenti a molti anni prima dall'assunzione della carica. Era poi assolutamente falsa la circostanza che esso convenuto si fosse appropriato di beni immobili o porzione di immobili appartenenti alla società. Per quanto poi atteneva alla locazione di una porzione d'immobile sociale alla *****, a fronte delle rimostranze dell'attore il convenuto si era prontamente attivato provvedendo a stipulare il contratto di locazione ad uso temporaneo con previsione di un canone di euro ***** mensili. In ogni caso, la situazione precedente al predetto contratto di locazione non dipendeva dalla condotta di esso convenuto, bensì da quella del

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

precedente amministratore. L'operato dell'amministratore era stato poi ratificato dall'assemblea tenutasi in data *****, alla quale esso attore, benché regolarmente avvisato, non aveva partecipato. L'assemblea dei soci aveva deciso, all'unanimità dei votanti (esso convenuto si era regolarmente astenuto): di ratificare il contratto di locazione ad uso temporaneo con la *****; di ratificare l'accorpamento di parte del cunicolo di aerazione al locale di proprietà del socio *****; di ricomprendere la porzione dell'immobile accorpata nelle unità oggetto di frazionamento; infine, di non procedere alla richiesta di alcun canone, considerata l'esiguità della cifra. La delibera assembleare non era stata impugnata dall'attore, che, pertanto, non poteva più mettere in discussione il contenuto delle decisioni assunte in tale sede.

Per quanto atteneva alla contestata vendita degli immobili, il convenuto ha evidenziato come non vi fosse alcunché di anomalo, e che, anzi, tale attività rientrasse appieno tra quelle contemplate dall'oggetto sociale. Peraltro la revoca del convenuto dalla carica non avrebbe avuto l'effetto di impedire tale vendita, posto che la maggioranza dei soci era orientata in tal senso.

3. Con comparsa depositata in data ***** si è costituita in giudizio la società *****, in persona del curatore speciale, che ha in via preliminare eccepito la mancata notifica dell'atto di citazione, essendo stato notificato soltanto il ricorso cautelare per la revoca dell'amministratore (*v.infra*). Il curatore speciale si è quindi rimesso alla decisione del Tribunale, evidenziando come spettasse all'attore dare compiuta prova dei propri assunti, ed in particolare dell'inadempimento dell'amministratore convenuto ai doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

4. Sono intervenuti i signori ***** e *****, soci della *****, che hanno richiesto il rigetto delle domande attrici, osservando come l'amministratore avesse operato con piena diligenza.

5. Con ricorso depositato in data *****, nella pendenza del giudizio di merito, il signor ***** ha richiesto in via d'urgenza, ai sensi degli artt. 2476 terzo comma c.c. e 700 c.p.c., la revoca del convenuto ***** dalla carica di amministratore della *****. Quanto al *fumus boni iuris*, ha allegato gli stessi fatti rappresentati nell'atto di citazione, mentre, quanto al *periculum in mora*, ha evidenziato che, nonostante la società non fosse in stato di liquidazione, l'amministratore aveva proposto di alienare gli immobili sociali ai soci proprietari degli immobili confinanti ed aveva altresì, di recente, dato incarico ad un tecnico affinché procedesse alla divisione degli immobili tra i soci.

Era quindi evidente che attraverso tale operazione egli aveva inteso "insabbiare" tutte le proprie responsabilità. Anche nel subprocedimento cautelare si è costituito il curatore speciale, che ha svolto le medesime difese di cui si è detto. Lo stesso dicasi per il convenuto ***** e per gli

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

interventuti ***** e *****, che hanno concluso per il rigetto dell'istanza di revoca. Con ordinanza emessa in data ***** e depositata il successivo ***** il giudice designato alla trattazione del ricorso ha accolto l'istanza cautelare, disponendo la revoca del convenuto dalla carica di amministratore della *****. Avverso tale ordinanza non è stato proposto reclamo al Collegio.

6. Con istanza depositata in data *****, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 17.1.2003, n. 5 sul processo societario, l'attore ha richiesto la fissazione dell'udienza. Con decreto *ex art.12 D. Lgs. n. 5/2003* depositato in data ***** il giudice relatore ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotti dall'attore, ed ha quindi fissato l'udienza collegiale del ***** per la discussione della causa *ex art 16*. Poiché il predetto decreto non era stato comunicato alle parti, all'udienza del ***** il Collegio ha fissato la nuova udienza del ***** , mandando alla cancelleria di comunicare il decreto ed il verbale d'udienza ed invitando le parti a depositare le comparse conclusionali entro i 5 giorni antecedenti l'udienza. All'udienza del ***** sono comparse tutte le parti, tranne gli intervenuti ***** e ***** , che hanno depositato le comparse conclusionali ed hanno insistito nelle rispettive istanze e conclusioni. Il Collegio si è riservato la decisione in ordine alla conferma, modifica o revoca del decreto emesso dal giudice relatore.

Con ordinanza del ***** , depositata in data ***** il Collegio, avendo rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza collegiale non era stato notificato all'avvocato ***** , procuratore degli intervenuti, ha fissato la nuova udienza collegiale di discussione, anche in questo caso mandando alla cancelleria di comunicare il predetto provvedimento ed invitando le parti a depositare le comparse conclusionali entro i 5 giorni antecedenti l'udienza. L'ordinanza del ***** è stata ricevuta dall'avvocato ***** in data ***** . Con la comparsa conclusionale depositata in data ***** gli intervenuti hanno in via preliminare eccepito la nullità dei provvedimenti istruttori emessi, rilevando che *“Solo recentemente veniva notificata l'ordinanza di fissazione davanti al Collegio dell'udienza per la decisione della controversia, imponendo agli intervenuti termini eccessivamente brevi per conoscere una controversia nel frattempo sviluppatasi illegittimamente, della quale potevano prendere solo parziale visione degli atti, avendo tutte le altre parti provveduto al deposito di scritti difensivi, la cui visione risultava pertanto preclusa”*. All'udienza del ***** sono comparse tutte le parti ed il Collegio si è nuovamente riservato la decisione in ordine alla conferma, modifica o revoca del decreto emesso dal giudice relatore. Con l'ordinanza del ***** , depositata in pari data, il Collegio ha ammesso le prove orali dedotte, riservando all'esito della prova orale la decisione in ordine alla C.T.U..

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

7. La causa è stata quindi istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e mediante prova testimoniale. All'esito della prova testimoniale il giudice ha quindi fissato l'udienza collegiale del *****, all'esito della quale il Collegio si è riservato la decisione in ordine alla C.T.U.. Con ordinanza del *****, depositata in pari data, il Collegio ha quindi disposto C.T.U. sui seguenti quesiti:

- 1) previo accertamento dello stato dei luoghi, verifichi in tali immobili la presenza di impianti di aerazione, tubature, autoclave e qualsiasi altra opera a servizio di immobili confinanti;
- 2) accerti se la presenza di tali opere consenta di ottenere un cambio di destinazione d'uso dell'immobile e/o il frazionamento del medesimo, ed, in caso negativo, in quale misura detta circostanza comporti un minor valore degli immobili medesimi, determinando altresì il valore locativo di detti immobili a far data dall'anno *****;
- 3) accerti se la pratica di sanatoria presentata dalla *****. rappresenti come di proprietà della società una porzione di immobile che il sig. ***** ha accorpato nella pratica di sanatoria presentata da quest'ultimo;
- 4) accerti se la porzione di immobile occupata dal condominio viale ***** – viale ***** sia ricompresa nell'immobile di proprietà della società sito in viale *****.

8. In seguito all'espletamento dell'incarico peritale ed al richiamo del C.T.U. a chiarimenti, è stata fissata l'udienza collegiale di discussione della causa, con assegnazione del termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del ***** le parti hanno insistito nelle rispettive difese e conclusioni e il Collegio si è riservato la decisione della causa.

In diritto

1. Le eccezioni ed i rilievi di carattere processuale sollevati dai convenuti e dagli intervenuti.

In primo luogo si osserva che il convenuto e gli intervenuti, nel riportarsi alle conclusioni già formulate, insistono nel richiedere al Tribunale di ordinare il rinnovo della notifica dell'atto di citazione al curatore speciale della società, per non avervi l'attore mai provveduto. Tale rinnovazione non deve essere tuttavia ordinata. Se effettivamente l'atto di citazione è stato notificato alla ***** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede legale, non quindi al curatore speciale, osserva tuttavia il Tribunale come il vizio di notifica dell'atto di citazione sia stato sanato dalla successiva condotta processuale assunta dal medesimo curatore.

Ed infatti il curatore speciale, che ha avuto conoscenza dell'atto di citazione con la notifica del ricorso cautelare, si è costituito tanto nel subprocedimento cautelare quanto nel giudizio di merito, al quale ha costantemente partecipato, presenziando alle udienze, depositando la comparsa conclusionale del ***** ed infine rassegnando le conclusioni sopra riportate. Si può quindi

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

affermare che lo scopo insito nella notifica sia stato pienamente raggiunto e che la società sia stata posta in grado di svolgere compiutamente le proprie difese. Le seconda di tali eccezioni, sulla quale gli intervenuti hanno argomentato anche nell'ultima comparsa conclusionale del *****, consiste nella nullità del decreto di fissazione dell'udienza collegiale e di tutta l'attività istruttoria successiva. Anche tale eccezione è infondata. Come si è già osservato al paragrafo 6. dell'espositiva in fatto che precede, l'udienza di discussione di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 5/2003 è stata più volte rifissata proprio in quanto il Collegio ha puntualmente rilevato d'ufficio la mancata comunicazione agli intervenuti del decreto di fissazione dell'udienza collegiale. Da ultimo, i provvedimenti istruttori sono stati adottati dal Collegio all'esito dell'udienza del *****, alla quale hanno partecipato gli intervenuti. Sul punto si precisa che nel sistema delineato dal D. Lgs. n. 5/2003 il decreto emesso dal giudice relatore ai sensi dell'art. 8 non costituisce un provvedimento definitivo, dovendo essere confermato, modificato o revocato all'udienza di discussione. Per quanto poi attiene ai tempi, che gli intervenuti assumono essere stati eccessivamente ristretti, si rileva che ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 5/2003, l'udienza di discussione deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione.

Nel caso di specie tale termine è stato ampiamente rispettato, posto che: 1) il procuratore costituito degli intervenuti ha ricevuto l'ordinanza del *****in data *****; 2) l'udienza di discussione era fissata per il *****. Ne consegue l'infondatezza delle doglianze degli intervenuti, che hanno avuto concretamente a disposizione un termine persino maggiore rispetto ai trenta giorni previsti dalla legge.

2. La decisione della causa nel merito.

2.1. La cessazione della materia del contendere con riguardo alla revoca dell'amministratore convenuto.

Il Collegio rileva come debba considerarsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di revoca dell'amministratore *****. Nella comparsa conclusionale depositata in data ***** nell'interesse degli intervenuti si è dato atto (a pag. 3) dello scioglimento della società e della sua conseguente messa in liquidazione, con la nomina alla carica di liquidatore del dottor *****. Trattasi di circostanza non contestata dalle altre parti, e che, pertanto, il Tribunale ritiene di porre a fondamento della propria decisione. In seguito a tale evento l'amministratore ***** è definitivamente cessato dalla carica, essendo subentrato il liquidatore, ragion per cui è venuto meno l'interesse di parte attrice alla conferma del provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore. Permane invece l'interesse di parte attrice in ordine all'accertamento della responsabilità dell'ex amministratore ai fini della condanna al risarcimento del danno.

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

2.2. L'azione di responsabilità e di conseguente risarcimento del danno. L'azione di cui si tratta è fondata, per quanto di ragione, per i motivi che di seguito si espongono.

2.2.1. I motivi di accoglimento dell'azione. Occorre in primo luogo esaminare la delibera assembleare del *****, che le difese del convenuto e degli intervenuti hanno invocato per mandare il primo assolto da ogni responsabilità.

In tale occasione l'assemblea ha deliberato, all'unanimità dei votanti e con l'astensione del convenuto *****, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- "a) di ratificare il contratto di locazione ad uso temporaneo con la società *****;*
- b) di ratificare l'accorpamento di parte del cunicolo di aerazione al locale di proprietà del socio *****; autorizzato dal precedente amministratore Sig. *****;*
- c) di ricomprendere la porzione dell'immobile accorpata nelle unità oggetto di frazionamento;*
- d) di non procedere alla richiesta di alcun canone di locazione considerando l'esiguità della cifra".*

La tesi prospettata dal convenuto e degli intervenuti non merita di essere accolta. Il Collegio condivide le motivazioni addotte sul punto dal giudice dell'ordinanza cautelare del *****, che qui si riportano: *"Neppure potrebbe obiettarsi che l'assemblea abbia ratificato l'accorpamento del cunicolo ed il contratto di locazione: tali deliberati, invero, non escludono in alcun modo la responsabilità dell'amministratore, come si desume dagli artt. 2364, primo comma, n. 5), e 2476, settimo comma, del cod. civ.. Né, lo si osserva per completezza, l'assemblea potrebbe validamente aggirare i limiti, inderogabilmente fissati dalla legge al potere di rinunciare o transigere l'azione di responsabilità (v. sesto comma dello stesso art. 2746), semplicemente, come accaduto nel caso di specie, ratificando col voto favorevole dei soli soci di maggioranza, l'operato dell'amministratore".* Osserva in primo luogo il Tribunale come attraverso la delibera del ***** la società non abbia espresso in alcun modo la volontà di rinunciare o transigere in via preventiva l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. Ciò infatti non risulta affatto dal tenore letterale della medesima delibera. Appare quindi una forzatura interpretativa equiparare la predetta ratifica ad una rinuncia tacita all'azione di responsabilità.

Come è noto, infatti, tanto la rinuncia quanto la transazione debbono essere deliberate espressamente e non possono giammai essere desunte da fatti concludenti. Sul punto occorre tuttavia svolgere alcune ulteriori considerazioni. Come è noto, l'intervento legislativo di riforma del diritto societario (D.Lgs.n.6/2003), *"in conformità alle istanze formulate da quasi cinquant'anni da molti studiosi"* (in tali termini si esprime la Relazione illustrativa alla riforma), ha introdotto la possibilità per le minoranze di proporre l'azione sociale di responsabilità. Nella società per azioni tale diritto spetta ad una minoranza qualificata, pari al quinto del capitale sociale (art. 2393-bis c.c.), mentre nella società a responsabilità limitata, che rileva nel caso di specie, tale diritto spetta a

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

ciascun socio (art. 2476 terzo comma c.c.). Proprio l'aver attribuito questa importante tutela a minoranze sufficientemente significative, assieme alla previsione che ogni vantaggio conseguito, anche in via transattiva, spetta alla società, è stata ritenuta dal Legislatore *"idonea ad evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci"* (in tali termini si esprime, ancora, la Relazione illustrativa alla riforma). L'attuale disciplina in materia di società per azioni prevede che la rinuncia o la transazione dell'azione di responsabilità debbano essere approvate dall'assemblea, purché non vi sia un voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale (art. 2393 ultimo comma c.c., richiamato dall'art. 2393-bis c.c.). La disciplina in tema di s.r.l. è ancor più rigorosa, posto che l'art. 2476 quinto comma c.c., che si applica al caso di specie, dispone al riguardo che *"Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale"*.

Come ha rilevato la più attenta dottrina, è inammissibile una ratifica *ex post* da parte dell'assemblea degli atti compiuti dagli amministratori in mancanza dei requisiti richiesti per la rinuncia e la transazione dell'azione sociale di responsabilità. Ciò si desume dall'inciso contenuto nell'art. 2364, primo comma, n. 5), c.c., dettato in tema di società per azioni, per cui, anche in presenza di atti autorizzati dall'assemblea, resta *"ferma in ogni caso la responsabilità di questi [degli amministratori] per gli atti compiuti"*. A tal proposito si è infatti osservato come rientri nel dovere di corretta gestione incombente in capo agli amministratori l'obbligo di astenersi dal porre in essere atti illegittimi o comunque dannosi, e ciò quand'anche tali atti fossero stati autorizzati (o ratificati) dall'assemblea. Tale assunto vale, a maggior ragione, per la società a responsabilità limitata, in cui è addirittura prevista un'ipotesi di responsabilità solidale di soci ed amministratori dall'art. 2476 settimo comma c.c.. Si è poi osservato che, al di là del livello di analiticità e di dettaglio che deve contenere la delibera di *"ratifica"*, la disciplina di cui alla rinuncia ed alla transazione dell'azione sociale di responsabilità non si applica alla sola azione processuale, ma anche al diritto sostanziale ad essa sottostante. In altri termini, partendo dall'assunto per cui le disposizioni sulla rinuncia e la transazione dell'azione di responsabilità si riferiscono ad ogni atto di disposizione abdicativo del diritto di credito verso l'amministratore, è più corretto ritenere che la ratifica *ex post* da parte dell'assemblea degli atti compiuti dagli amministratori possa liberare questi ultimi dalle loro responsabilità verso la società solo qualora ricorrano le condizioni rispettivamente richieste dagli artt. 2393 ultimo comma e 2476 terzo comma c.c.. Applicando al caso di specie tali disposizioni, osserva il Tribunale che la maggioranza dei soci che ha approvato la citata delibera di ratifica non esprime i due terzi del capitale sociale.

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

Quand'anche si volesse escludere, ai fini dal computo della predetta maggioranza, la quota del socio astenuto *****, e calcolare quindi la maggioranza dei due terzi sul capitale sociale residuo, osserva il Tribunale che, in ogni caso, alla ratifica si è *opposto* il socio attore, titolare di una quota del 21,67%. Pur non avendo partecipato all'assemblea, il socio attore si è sempre dichiarato assolutamente contrario a tutte le condotte poste in essere dall'amministratore ed oggetto di ratifica, tanto che la stessa assemblea di cui si discute è stata convocata proprio in seguito alle rimostranze pervenute dall'attore con la raccomandata A/R del *****. Ed ancora, la predetta "ratifica" è stata deliberata dall'assemblea senza che una tale decisione fosse prevista all'ordine del giorno. Si è quindi trattato di una decisione che la maggioranza ha volutamente adottato in aperto contrasto rispetto alla posizione del socio di minoranza, ben sapendo della sua ferma contrarietà rispetto all'operato dell'amministratore, ed al fine precipuo di paralizzare le sue ragioni. Osserva inoltre il Tribunale che la tesi sostenuta dal convenuto e dagli intervenuti conduce al risultato per cui, pur in presenza di condotte dannose, non viene individuato alcun soggetto responsabile. Tale tesi si pone in evidente contrasto con la lettera e lo spirito della riforma del diritto societario, che, come detto, ha allargato la sfera della responsabilità mediante la previsione di un'azione sociale promuovibile dalla minoranza. Ed ancora, la delibera adottata si pone in aperto contrasto con il principio, oggi chiaramente enunciato dal Legislatore della riforma del diritto societario, per cui la gestione dell'impresa sociale non spetta all'assemblea, bensì esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380-bis primo comma c.c.). Tanto premesso, osserva il Tribunale come siano state dimostrate le condotte invocate dall'attore.

Per quanto attiene all'occupazione della porzione del c.d. cunicolo di aerazione, ciò risulta documentalmente dalla citata delibera assembleare del *****, nonché dalla concessione in sanatoria rilasciata al signor ***** dal Comune di *****. L'area facente parte del cunicolo occupata, pari a circa 6,70 mq, è stata rappresentata nel progetto allegato alla richiesta di concessione in sanatoria dal *****, che ha dichiarato di essere proprietario dell'area. L'occupazione dell'area di cui si è detto è stata poi riscontrata anche dal C.T.U. (v. pag. 11 della prima relazione, depositata in data *****). Per quanto attiene alla mancata messa a reddito degli immobili sociali, trattasi di condotta risultante anch'essa documentalmente dalla citata delibera assembleare del *****. Per quanto infine attiene alla presenza dei tubi di scarico a servizio degli immobili di proprietà degli altro soci, la situazione è ben descritta alle pagg. 7 e 8 della prima relazione di C.T.U.. Si riporta il passaggio che ora interessa: *"Oltre a tubazioni di scarico in tubi di pvc rosso passanti a soffitto, o altre tubazioni interrato e non a vista presumibilmente risalenti agli anni della costruzione, all'interno del locale sono presenti impianti*

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

*che appaiono riconducibili ad interventi posti in essere in tempi recenti. E più esattamente: a) Provenienti dal bagno di servizio presente nel locale propr. *****, viale ***** civ. **, fuoriescono, non sottotraccia e quindi a vista, una tubazione di scarico del lavello e tubazioni dell'impianto idrico (vedi foto 18, 19, 20). b) Dalla parete che separa il retrostante locale tabacchi propr. ***** viale *****, fuoriesce, per poi proseguire sempre a vista fino a raggiungere e collegarsi a punti di adduzione H2O presenti nel cortile descritto al precedente punto 1), una tubazione in pvc nero (vedi foto 22). c) A pavimento, in prossimità del passaggio carrabile, si riscontra un taglio a pavimento non adeguatamente ripristinato che appare collegato ad un pozzetto di scarico (vedi foto 21, 23). d) Tubazioni di scarico a pavimento (vedi foto da 11 a 16) e tubazioni per l'alimentazione dell'impianto idrico provenienti da locali confinanti, attraversano inoltre il cosiddetto cunicolo di aereazione, dirette a raggiungere impianti condominiali presenti nel piccolo cortile interno facente parte del locale ex portineria". Nonostante le rimostranze del socio attore, l'amministratore convenuto non ha posto in essere alcuna condotta al fine di porre rimedio alla situazione sopra rappresentata, né si è prontamente attivato per mettere a reddito gli immobili. E ciò nonostante il fatto di aver usufruito di un lasso di tempo sufficientemente lungo, posto che il convenuto ha concretamente ricoperto la carica di amministratore per circa due anni, dall' ***** del ***** e sino alla data del provvedimento cautelare di revoca, del *****. Anche la stipulazione del contratto di locazione ad uso temporaneo non è sufficiente a tal fine, in considerazione tanto della tardività dell'intervento (si era alla fine dell'anno ******) quanto della misura del canone pattuito (euro 100,00 mensili), di gran lunga inferiore a quello di mercato (sul punto v. *infra*).*

2.2.2. La quantificazione del danno. Venendo ora alla quantificazione del danno risarcibile, esso è costituito in primo luogo dalla somma di euro 1.586,00 (euro 1.300,00 oltre I.V.A. al 22%), dovuta quale costo del ripristino degli immobili in relazione alle tubazione ed agli impianti (v. la relazione a chiarimenti del *****). Trattandosi di un debito di valore, a tale somma si aggiungono rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via rivalutata annualmente, dal 14.4.2015 all'attualità (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1712 del 17.2.1995), ottenendosi l'importo di euro 1.591,94. Per quanto poi concerne l'occupazione del cunicolo di aerazione, il Collegio ritiene di non dover liquidare il danno, per come richiesto dall'attore. Ritiene infatti il Collegio che il danno non possa essere pari al valore della porzione occupata, stimato dal C.T.U. in euro 13.400,00, posto che la società non ha perduto la proprietà di tale area, non essendosi verificata alcuna alienazione dell'area, né essendosi verificata l'usucapione. Né è risultato che l'area occupata, per le sue ridotte dimensioni e caratteristiche, avesse in sé un valore locatizio. Vi è poi da considerare il danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione degli immobili. In ordine a tale

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

voce di danno, osserva in primo luogo il Tribunale come il periodo da prendere in considerazione debba essere limitato alla durata in carica dell'amministratore convenuto, e quindi dall'***** al *****. Ed infatti l'attore non ha neppure allegato che il convenuto sia stato amministratore di fatto durante il periodo antecedente alla sua nomina. Per quanto poi riguarda i canoni di locazione figurativa, il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno facendo riferimento ai canoni indicati dal C.T.U. nella prima relazione (depositata in data *****), che ha considerato i due locali oggetto di causa (locale ex portineria al viale ***** e locale al viale *****) quali depositi o magazzini, non aventi destinazione commerciale; con la conseguenza che non si deve far riferimento ai canoni di locazione figurativa indicati per l'ipotesi di locali c.d. commerciali (v. sul punto la relazione a chiarimenti del *****). In primo luogo, lo stesso C.T.U. ha ritenuto che la prima delle ipotesi sopra indicate sia quella che meglio si addice alle caratteristiche proprie degli immobili oggetto di causa.

Ed infatti, a pag. 10 della relazione depositata in data ***** il C.T.U. si è espresso nei seguenti termini (pag. 10): *“lo scrivente ritiene che il loro possibile canone di locazione dall'anno ***** e fino alla data attuale debba essere equiparato a quello di un locale deposito o magazzino e ciò indipendentemente dalle (per entrambi) avanzate richieste variazioni di destinazione ad uso commerciale (vedi domande di Concessione in Sanatoria ancora non definite)”*. In secondo luogo, osserva il Collegio che la variazione della destinazione d'uso da residenziale a commerciale non è stata disposta dal Comune in relazione a nessuno dei predetti locali. Per quanto attiene in particolare al locale al viale ***** , ciò è dipeso dal mancato versamento dell'oblazione, quantificata in euro 45.868,50, mentre i versamenti eseguiti dalla società risultavano pari ad euro 20.000,00. Sul punto parte attrice, che pure ha fatto riferimento all'asserita destinazione commerciale dei locali, non ha tuttavia dimostrato che il mancato versamento delle somme residue sia dipeso da colpa dell'amministratore, non essendo stato provato il fatto che la società avesse il denaro sufficiente per pagare l'oblazione; né è stato allegato e comunque dimostrato che nelle condizioni in cui versava la società fosse conveniente il ricorso all'indebitamento pur di effettuare tale pagamento. Partendo dalle tabelle di cui alle pagg. 10 e 11 della prima relazione di C.T.U. e prendendo in considerazione, per le ragioni anzidette, soltanto il periodo ***** - ***** , si ottengono i seguenti importi:

- 1) locale sito in viale *****: euro 260,00 x n. 23 mensilità = euro 5.980,00;
- 2) locale sito in viale *****: euro 2.000,00 x n. 23 mensilità = euro 46.000,00. Per un totale di euro 51.980,00. Anche in questo caso, si considerano rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via rivalutata annualmente, dal ***** all'attualità. Si ottiene l'importo di euro 61.984,71, che, sommato a quello di euro 1.591,94, da l'importo di euro 63.576,65.

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

Pertanto il convenuto ***** deve essere condannato a pagare alla società la somma di euro 63.576,65, maggiorata degli interessi legali successivi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

3. Le spese di lite e le spese di C.T.U.; la domanda ex art. 96 c.p.c.. Ai sensi dell'art. 2476 quarto comma c.c. *“In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti”*. La norma stabilisce, quindi, che, in caso di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal singolo socio, le sue spese legali così come gli oneri per l'accertamento dei fatti sono rimborsate dalla società, che potrà poi rivalersi sugli amministratori (in tal senso v. Trib. Padova, 19.7.2012, in motivazione). Ne consegue che la società deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, con ciò fatto salvo il diritto della società di rivalersi sull'amministratore. In solido con la società dovranno essere condannati alla rifusione delle spese di lite anche gli intervenuti ***** e *****, posto che, in relazione a costoro, non applicandosi la norma specifica di cui al citato art. 2476 quarto comma c.c., trovano applicazione le disposizioni generali di cui agli artt. 91 e 97 c.p.c.. È indubbio infatti che gli intervenuti, chiedendo l'integrale rigetto delle domande, siano rimasti soccombenti. Le spese processuali, comprensive del subprocedimento cautelare, sono liquidate nel dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Lo stesso decreto prevede infatti (art. 28) che le disposizioni in esso contenute si applichino alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Sempre in virtù delle norme sopra citate, le spese di C.T.U., nella misura liquidata in corso di causa, vengono definitivamente poste a carico integrale tanto della società quanto degli intervenuti, in solido tra loro e con la società. Da ultimo, non è evidentemente meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dagli intervenuti, che, per contro, sono rimasti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) - dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla revoca di ***** dalla carica di amministratore unico della società *****;
- 2) - condanna ***** a pagare alla società *****, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 63.576,65, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- 3) - condanna la società ***** e gli intervenuti ***** e *****, in solido tra loro, alla rifusione in favore di ***** delle spese di lite, che liquida in euro 18.430,00 per

Sentenza n.3623/2015 pubbl. il 03/12/2015 RG n.5122/2009 Repert. n.4266/2015 del 03/12/2015

compenso di avvocato (di cui euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per quella introduttiva, euro 5.400,00 per quella di trattazione, euro 4.050,00 per quella decisoria ed euro 5.000,00 per il subprocedimento cautelare), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4) - pone definitivamente le spese di C.T.U. integralmente a carico solidale della ***** e degli intervenuti ***** e *****;

5) - rigetta la condanna di ***** al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Così deciso in Cagliari il 1.12.2015.

Il Presidente

Dott. ssa Maria Mura

Il giudice estensore

Dott. Andrea Bernardino